

**ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE FRA SVILUPPO GENOVA E ASP
BRIGNOLE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI ASP N. 16/2019**

OGGETTO:

**INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI
COPERTURA PROVVISORIA DEL MANUFATTO ARCHITETTONICO
DENOMINATO "ORATORIO UOMINI"**

TITOLO:

SCHEMA DI CONTRATTO

N. DOC.

E065/03/13/R003

Rev.	Data	Sez.	Pag.	Redatto	Verificato	Validato	Descrizione
1	15/02/22	-	-	GM	MG	MG	PER EMISSIONE

CONTRATTO DI APPALTO

TRA

Sviluppo Genova S.p.A. – Via San Giorgio 1 – 16128 Genova P.I. 03669800108, nella persona del Legale Rappresentante, nel seguito “Stazione Appaltante”

E

....., nel seguito “l’Appaltatore”;

nel seguito anche solo “le Parti”;

PREMESSO

- che, a seguito di procedura negoziata sotto soglia europea, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) L. 120/2020, in data con specifico atto, è stato aggiudicato l’appalto per l’esecuzione di tutte le opere, lavori, forniture e prestazioni necessarie alla realizzazione dell’intervento denominato “*Messa in sicurezza dell’Oratorio Uomini all’interno dell’Albergo dei Poveri - Genova*”;
- che l’Appaltatore, avendo partecipato alla gara per l’aggiudicazione del presente contratto, è a piena conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari relative all’esecuzione delle prestazioni rappresentate negli atti di gara e negli atti richiamati dal presente contratto;
- che l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta sia dagli atti di gara sia dalla normativa vigente;
- che sono stati verificati, utilizzando le procedure previste, i requisiti di legge richiesti all’Aggiudicatario;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti sopra indicate convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Art. 2. Oggetto dell’appalto

La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, conferisce a che, come sopra rappresentato, accetta, l’appalto relativo all’intervento denominato “*Messa in sicurezza dell’Oratorio Uomini all’interno dell’Albergo dei Poveri - Genova*”.

Seguito contratto n°	Data	Foglio
...	...	2

L'oggetto e le modalità di esecuzione dell'appalto sono regolati dal Capitolato Speciale d'Appalto – Specifica Tecnica (doc. E065/03/13/R001) (nel seguito anche “C.S.A.”), alle cui disposizioni si rimanda per una più dettagliata disciplina, anche laddove non espressamente richiamato.

Art. 3. Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dovuto dal Committente all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in Euro (Euro in lettere.....) oltre I.V.A. nella misura di legge, di cui € 18.839,81 (Euro diciottomilaottocentotrentanove/81) per oneri della sicurezza.

Tale corrispettivo risulta determinato come specificato all'art. 6 del C.S.A. e verrà liquidato secondo la disciplina prevista all'art. 15 del C.S.A.

I lavori verranno contabilizzati a corpo.

Il Rappresentante dell'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, che sono legalmente autorizzati a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente contratto, fino a diversa notifica, i Signori

- (Nome, qualifica).....;
- (Nome, qualifica).....;
- (Nome, qualifica).....;

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Committente alla sede legale dell'Appaltatore o, in alternativa, all'indirizzo PEC comunicato.

Art. 4. Documentazione contrattuale

L'Appalto viene affidato dal Committente e accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile della normativa vigente, della presente disciplina contrattuale e delle disposizioni contenute nei seguenti atti e documenti, che fanno parte integrante del presente contratto e devono intendersi richiamati anche laddove non espressamente citati:

1. il Capitolato Generale d'appalto (D.M. n. 145 del 19 aprile 2000), per le parti ancora vigenti, per quanto non diversamente disciplinato dal Capitolato Speciale d'Appalto;
2. il Capitolato Speciale d'Appalto – Specifica Tecnica e tutti i suoi allegati ed elaborati;

Seguito contratto n°	Data	Foglio
...	...	3

3. le Polizze di garanzia e di assicurazione come specificate al successivo Art. 10.

Costituirà inoltre parte integrante del contratto, non appena approvato dal Committente:

4. il progetto costruttivo del ponteggio, nonché tutta la documentazione prevista dalla normativa in vigore in materia di sicurezza in relazione a personale, mezzi e gestione del cantiere, inclusiva tra l'altro di POS e PiMUS ai sensi dell'art. 136 D. Lgs. 81/08.

I suddetti documenti, che sono depositati agli atti del Committente e sottoscritti dalle Parti per integrale accettazione e rispetto delle disposizioni ivi contenute, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.

Art. 5. Modifiche al contratto previste negli atti di gara

La durata prevista del periodo di mantenimento dei ponteggi e del telo di copertura ammonta a 180 giorni.

Tuttavia, è espressamente previsto che, conformemente a quanto disposto all'art. 106 comma 1 lett.

a) D.Lgs. 50/2016, che, a discrezione di Sviluppo Genova S.p.A., il sopra indicato periodo di mantenimento, con gestione e manutenzione della relativa funzionalità, possa essere rinnovato per ulteriori 180 giorni naturali e consecutivi rispetto alla durata originariamente prevista.

Solo qualora si procedesse ad attivare tale rinnovo, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento del prezzo offerto in relazione al rinnovo di tale prestazione. In caso contrario non avrà diritto ad alcun compenso, risarcimento, indennizzo o riconoscimento di qualunque titolo.

Art. 6. Risoluzione e penali

Gli istituti della risoluzione del contratto e delle penali sono regolamentati agli artt. 8 e 19 del C.S.A., alla cui disciplina si rimanda.

Art. 7. Controversie

È esclusa la competenza arbitrale.

Ogni eventuale controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del contratto sarà devoluta esclusivamente alla cognizione del Giudice Ordinario del Foro di Genova.

Si rimanda inoltre a quanto previsto all'art. 18 del C.S.A.

Seguito contratto n°	Data	Foglio
...	...	4

Art. 8. Garanzie

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016 le seguenti garanzie, assunte agli atti:

- garanzia definitiva n., conforme a quanto previsto all'art. 13.1 C.S.A., di Euro mediante polizza fideiussoria rilasciata dalla Compagnia....., Agenzia di datata
- le seguenti polizze assicurative, ai sensi di quanto previsto all'art. 10.3 C.S.A.:
 - polizza assicurativa CAR n., conforme a quanto previsto all'art. 13.2 C.S.A., rilasciata dalla Compagnia, Agenzia di datata
 - polizza assicurativa per RCT/RCO n., conforme a quanto previsto all'art. 13.2 C.S.A., rilasciata dalla Compagnia, Agenzia di datata

La citata garanzia definitiva verrà svincolata a sensi di legge.

Nel caso di inadempienza contrattuale da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta garanzia definitiva, come specificato nel C.S.A., fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti.

La Stazione Appaltante potrà inoltre rivalersi su tale garanzia anche nelle ipotesi indicate all'art. 13.2 C.S.A.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la Stazione Appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o parte di essa.

Le garanzie sopra indicate dovranno essere integrate in caso di eventuali modifiche al contratto, ad oggi non previste, che comportino ulteriori o diverse attività rispetto a quanto oggetto del presente.

In caso di variazioni dell'importo del contratto ex art. 106 D.Lgs 50/2016 la Stazione Appaltante potrà richiedere il conseguente adeguamento dell'importo della garanzia.

Seguito contratto n°	Data	Foglio
...	...	5

Art. 9. Condizioni di esecuzione dell'appalto

Il Rappresentante dell'Appaltatore e il Responsabile del Procedimento, contestualmente alla stipula del presente contratto, sottoscrivono apposito verbale dal quale risulta la permanenza delle condizioni che consentono l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, conformemente a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'appalto e negli atti di gara.

Art. 10. Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Art. 11. Subappalto

Gli eventuali subappalti dovranno essere sempre preventivamente autorizzati dal Committente e dovranno rispettare le disposizioni di legge in materia. Si rimanda alla disciplina di cui all'art. 9 del Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 12. Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'Appaltatore dichiara e si impegna ad agire nei confronti dei propri lavoratori dipendenti in conformità con quanto previsto dalla disciplina normativa in materia di lavoro subordinato e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dagli articoli 30 e 105 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 13. Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 L. 68/1999.

Art. 14. Possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara

Le Parti danno atto che l'Appaltatore, consapevole delle responsabilità derivanti dalla mendace dichiarazione, ha dichiarato in sede di gara:

- di possedere i requisiti tecnici, economici, finanziari e professionali richiesti dagli atti di gara;
- di non incorrere in alcuna causa ostativa prevista dall'art. 80 D.Lgs 50/2016 o da altre disposizioni normative;

Seguito contratto n°	Data	Foglio
...	...	6

- di non essere il destinatario di alcuna iscrizione nelle c.d. “liste di riferimento” UIF – Banca di Italia;
- di rispettare la normativa vigente in materia di antimafia;
- di rispettare la normativa vigente in materia di permesso di soggiorno;
- di rispettare la normativa vigente in materia di tutela ambientale e sicurezza sul lavoro.

Art. 15. Tempistiche di esecuzione

Le fasi previste per le attività oggetto del presente affidamento sono le seguenti:

1. 90 giorni naturali e consecutivi per l’installazione del ponteggio e del telo di copertura, decorrenti da comunicazione di avvio delle attività da parte di Sviluppo Genova;
2. 180 giorni naturali e consecutivi di gestione e manutenzione della funzionalità del ponteggio e del telo di copertura;
3. 60 giorni naturali e consecutivi per lo smontaggio del ponteggio e del telo di copertura, decorrenti da comunicazione di avvio delle attività da parte di Sviluppo Genova.

La durata complessiva prevista del presente affidamento risulta pertanto pari a 330 giorni naturali e consecutivi, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 5.

Come indicato nella predetta disposizione, infatti, potrà essere rinnovato il periodo di mantenimento dei ponteggi e del telo di copertura con gestione e manutenzione della relativa funzionalità, per ulteriori 180 giorni naturali e consecutivi rispetto alla durata originariamente prevista.

Art. 16. Domicilio dell’Appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale e all’indirizzo PEC A tale indirizzo PEC si intenderanno ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto,

Art. 17. Spese contrattuali

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A., che rimane a carico del Committente.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso.

Seguito contratto n°	Data	Foglio
...	...	7

Art. 18. Trattamento dei dati personali

Il Committente informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto e quelli ricevuti in sede di gara esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'appalto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Il titolare del trattamento dei dati è Sviluppo Genova S.p.A., che potrà comunicarli, ove necessario, a soggetti istituzionali terzi (ANAC, Osservatorio dei contratti pubblici, Appalti Liguria, BDAP, etc.) ai fini dell'adempimento degli obblighi normativi imposti in relazione ai contratti pubblici.

I dati verranno conservati negli archivi di Sviluppo Genova S.p.A. (anagrafe fornitori, indice contratti, etc.) finché l'Appaltatore non ne chieda la cancellazione inviando richiesta in tal senso all'indirizzo mail privacy@sviluppogenova.com e non verranno utilizzati a fini di marketing né, a tale scopo, comunicati a terzi.

Con la firma del contratto, l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere la normativa di riferimento e di accettare il trattamento come sopra descritto.

Art. 19. Riservatezza

Tutta la documentazione relativa o connessa all'incarico di cui al presente contratto, nonché tutte le informazioni inerenti ad esso o che, comunque, l'Appaltatore sia venuto a conoscenza in relazione al suo espletamento, sono da considerarsi strettamente riservate, per cui l'Appaltatore non potrà darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione di Sviluppo Genova S.p.A. Egli non potrà, inoltre, farne alcun uso proprio, ad esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività oggetto dell'incarico.

L'Appaltatore sarà tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori di qualsiasi tipo.

Art. 20. Tracciabilità dei pagamenti ai sensi L. 136/2010

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Genova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (impresa ausiliaria, subappaltatore, subcontraente)

Seguito contratto n°	Data	Foglio
...	...	8

agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il contratto sarà risolto di diritto, in ottemperanza del comma 9 bis dell'articolo 3 della Legge 136 del 13/08/2010, in tutti i casi in cui le transazioni per i pagamenti di cui alla Legge 136/2010 avvengano senza utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 21. Codice Etico, “Modello 231”, Politica di qualità-ambiente e anticorruzione

Con la firma del presente, l'Appaltatore attesta di aver preso visione e di essere edotto degli obblighi derivanti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di sensi del D.Lgs. 231/2001, dal “Codice Etico”, dalla “Politica Aziendale” in merito al sistema di gestione integrata qualità-ambiente e dalla “Politica aziendale per la prevenzione della Corruzione”, reperibili sul sito internet www.sviluppogenova.com e si impegna ad adottare quanto previsto a proprio carico dai suddetti documenti.

L'Appaltatore, conformemente a quanto previsto dalla normativa ISO 9001 e 14001, acconsente a che vengano effettuati eventuali audit, da concordare preventivamente, presso i propri stabilimenti da parte di personale di Sviluppo Genova S.p.A.

Genova,

il Committente

l'Appaltatore

.....

.....

Anche con riferimento all'art. 1341 del codice civile, si approvano espressamente gli articoli:

- 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 17, 18 e 19 del presente contratto;
- 4, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, comprensivi di quanto riportato anche nei rispettivi punti e sottopunti, del Capitolato Speciale d'Appalto – Specifica Tecnica

l'Appaltatore

.....